

(N. 2201-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE BRACCESI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1957

Comunicata alla Presidenza il 19 febbraio 1958

Delega al Governo per la formazione di un nuovo testo unico delle leggi sul debito pubblico.

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo il regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, riguardante l'approvazione del testo unico delle leggi sul debito pubblico, furono emanati numerosi altri provvedimenti sulla particolare materia, tra i quali vanno ricordati:

decreto-legge luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 1024, contenente, fra l'altro, modificazioni all'articolo 14 del testo unico delle leggi sul debito pubblico;

decreto-legge luogotenenziale 4 gennaio 1917, n. 41, contenente modificazioni alle prove

dirette delle successioni ereditarie fino a lire 5.000;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, relativo al regolamento di contabilità generale dello Stato.

Le innovazioni più importanti sono però state introdotte, nella legislazione del debito pubblico, con provvedimenti approvati dal 1947 in poi.

L'accentuata dinamicità dei moderni rapporti economici e finanziari avevano rivelato alcune manchevolezze nelle norme che regolano

la materia, ormai non più adeguate, per formalismi ed eccessive cautele, al diminuito valore della moneta dovuto a vicende belliche. In questo secondo periodo sono stati infatti, fra gli altri, emanati i seguenti importanti provvedimenti, che hanno recato notevoli modificazioni ed integrazioni al citato testo unico sul debito pubblico ed alle leggi successive:

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, contenente nuove norme in materia di debito pubblico;

legge 24 ottobre 1949, n. 804, recante ulteriori facilitazioni per il pagamento delle cedole di debito pubblico;

legge 25 marzo 1950, n. 165, concernente nuove norme in materia di rimborsi di debito pubblico e di pagamento di premi;

legge 25 marzo 1950, n. 186, su esenzioni fiscali per alcune operazioni di debito pubblico;

decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 733, riguardante facilitazioni per il pagamento di rendita su titoli nominativi;

legge 10 luglio 1952, n. 901, riguardante facilitazioni per il rimborso di titoli del debito pubblico al portatore e per il pagamento degli interessi sui titoli al portatore e nominativi;

legge 10 luglio 1952, n. 963, riguardante la consegna dei titoli di debito pubblico a mezzo uffici postali;

legge 11 giugno 1954, n. 332, recante disposizioni per l'estinzione di alcuni debiti dello Stato;

legge 12 agosto 1957, n. 752, concernente modificazioni al testo unico 17 luglio 1910, numero 536, e unificazione delle norme concernenti i buoni del Tesoro poliennali con quelle degli altri debiti dello Stato.

Le numerose innovazioni introdotte, però, se da un lato hanno consentito alla delicata materia del debito pubblico di essere regolata da norme sempre adeguate al progresso dei tempi, hanno, dall'altro, determinato una sempre maggiore difficoltà nella consultazione e nella applicazione di esse.

Al fine di eliminare ogni difficoltà, sembra, pertanto, utile concedere al Governo apposita delega per la formazione di un nuovo testo unico delle leggi sul debito pubblico, per permettere un più organico coordinamento della intera materia e per meglio inquadrare le singole norme nell'unità oggettiva di una legge materiale (testo unico).

L'opportunità che il nuovo testo unico venga emanato in base a delega legislativa appare evidente tanto più che essa, in conformità delle disposizioni costituzionali, risulta determinata nel presente disegno di legge nei principi e criteri direttivi, nell'oggetto definito e nel tempo.

Il Governo, infatti, potrà in questa sede provvedere:

ad una semplificazione nella tenuta del Gran libro del debito pubblico anche eliminando le iscrizioni miste (di esigua quantità e di notevole costo) mediante trasformazione graduale di esse in nominative;

alla istituzione di nuovi tagli da lire 50 mila, 100.000, 500.000 e 1.000.000 per i Consolidati 3,50 per cento 1902 e 1906, e da lire 500.000 e 1.000.000 per il Prestito redimibile 3,50 per cento 1934 ed il Prestito nazionale rendita 5 per cento 1935;

ad estendere agli assegni provvisori i nuovi termini di prescrizione fissati, per i titoli di debito pubblico, dalla recente legge 12 agosto 1957, n. 1752. Detti termini di prescrizione prima dell'entrata in vigore di quest'ultima legge erano, infatti, eguali a quelli stabiliti per i titoli (decreto-legge luogotenenziale 12 giugno 1915, n. 1024, e articolo 62 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536).

Onorevoli Senatori,

la Commissione finanze e tesoro, dopo aver apportato una piccola modificazione al primo capoverso dell'articolo unico onde dargli un contenuto maggiormente aderente ai concetti indicati dalle norme costituzionali in materia di leggi delegate, ha deciso concordemente di proporre alla vostra approvazione il disegno di legge.

BRACCESI, relatore.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL GOVERNO.

—
Articolo unico

Il Governo della Repubblica è delegato a riunire in testo unico, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni concernenti la materia del debito pubblico, contenute nel testo unico 17 luglio 1910, n. 536, e nelle leggi successive, emanate e da emanare:

— apportando le modificazioni necessarie per un migliore e più organico coordinamento della materia stessa;

— provvedendo ad un più razionale e più semplice ordinamento del Gran Libro del debito pubblico, anche mediante la trasformazione delle iscrizioni miste in iscrizioni nominative;

— istituendo nuovi tagli per i titoli al portatore dei Consolidati 3,50 per cento-1902 e 1906, del Prestito Redimibile 3,50 per cento-1934 e del Prestito nazionale Rendita 5 per cento-1935;

— estendendo agli assegni provvisori, i nuovi termini di prescrizione stabiliti per gli altri titoli di debito pubblico.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA COMMISSIONE.

—
Articolo unico.

Identico.

— apportando le modificazioni necessarie per il coordinamento della materia stessa con le norme vigenti;

identico;

identico;

identico.